



Data 20 NOV 2014 Protocollo N° 511438 Class: C.101 Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Chiarimenti in merito al riconoscimento della pratica dell'autocompostaggio nel metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini della quantificazione dell'ecotassa, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 3/2000. DGR dell'11.03.2014, n. 288.

Amministrazioni Provinciali del Veneto
Dipartimento/Settore Ambiente

**Commissari liquidatori degli Enti responsabili di
bacino di cui alla DGR n. 2985 del 28.12.2012**

Amministrazioni Comunali del Veneto

ARPAV - Direzione generale

Regione Veneto
Sezione Risorse Finanziarie e Tributi

-Loro sedi-

(Indirizzi Pec in allegato)

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento giunte a questi Uffici in merito all'applicazione del nuovo metodo di calcolo per la certificazione annuale della raccolta differenziata ai fini della quantificazione dell'ecotassa, ai sensi dell'art. 39, comma 4 e 4-bis della L.R. 3/2000, ed in particolare alle modalità per il riconoscimento della pratica dell'autocompostaggio, così come regolamentato con DGR n. 288 dell'11.03.2014, si precisa quanto segue.

Innanzitutto la pratica dell'autocompostaggio (o compostaggio domestico) non rientra nelle attività di gestione rifiuti propriamente dette, ma nelle iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti.

Per tale motivo, la stima dei quantitativi destinati a compostaggio domestico non rientra nel calcolo della raccolta differenziata (%RD) per valutare il raggiungimento degli obiettivi normativi, bensì è conteggiata per stabilire le agevolazioni fiscali sul pagamento dell'ecotassa (%RDE), perché, secondo le indicazioni della programmazione regionale, è un'azione di prevenzione da sostenere ed incentivare.

Tutto ciò premesso, nella DGR n. 288 dell'11.03.2014, riguardo ai requisiti necessari per il riconoscimento nel calcolo della %RDE dell'aliquota afferente all'autocompostaggio, è richiesta da parte dell'Ente responsabile dell'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani (Amministrazione comunale o Bacino territoriale), l'approvazione di uno specifico atto che regoli i rapporti con l'utenza.

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Nello specifico, si ritiene che il rapporto tra l'utenza che rinuncia al servizio di raccolta del rifiuto organico e il comune che riconosce una riduzione sulla tassa rifiuti debba avere la forma dell'accordo tra le parti regolamentato puntualmente nell'ambito di una convenzione.

Con la sottoscrizione di questa convenzione, l'utenza si impegna, tra l'altro, a compostare autonomamente la frazione biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani. E' tenuta inoltre a disporre dei luoghi idonei per effettuare il compostaggio e dovrà utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nella propria abitazione.

L'amministrazione, da parte sua, oltre a riconoscere una riduzione sulla tassazione rifiuti disciplinata dal proprio regolamento, dovrà impegnarsi a verificare che tale pratica venga effettivamente svolta nel rispetto della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Infine, l'amministrazione dovrà regolamentare le modalità di raccolta, nonché gli eventuali costi, nel caso di utenze che, pur aderendo alla pratica dell'autocompostaggio, desiderano comunque mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde, giustificato dal fatto che, per le caratteristiche delle pertinenze della propria abitazione, in determinati periodi dell'anno si possono verificare produzioni particolarmente abbondanti di rifiuto verde, che non si riescono a trattare in modo autonomo.

Ad ogni buon conto, si riporta in allegato un modello di convenzione per la rinuncia del servizio di raccolta della frazione organica che risponde ai requisiti stabiliti dalla DGR n. 288/2014.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- Dott. Alessandro Benassi -

Allegato: modello di convenzione per la rinuncia del servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani.

Riferimento
Servizio Rifiuti
Dott. Carlo G. Moretto – 041 279 2526
Informazioni:
Dott. Giulio Fattoretto – 041 279 24510

Comune di Venezia
Data: 01/12/2014, PG/2014/0497556

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

MODELLO DI CONVENZIONE

Al Sig. SINDACO
del Comune di _____

Oggetto: RINUNCIA AL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER ADESIONE ALLA PRATICA DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (_____) il _____, Codice Fiscale _____, residente a _____ in via _____ n° _____, titolare della posizione n° _____ relativa alla Tassa Rifiuti ed in qualità di occupante l'edificio ad uso _____, catastalmente censito alla Sezione Unica - Foglio _____ - Mappale n° _____, sito a _____ in Via _____ n° _____,

CHIEDE

- di rinunciare al servizio di raccolta della frazione umida e per tale motivo restituisce il contenitore in dotazione;
- la riduzione prevista dall'art. _____ del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani, in quanto effettua in proprio il compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani sull'area di proprietà o in disponibilità in forza di contratto d'altra natura.

CHIEDE INOLTRE

- di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde, per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno, come disciplinato da specifico regolamento. (EVENTUALE ULTERIORE RICHIESTA DIPENDENTE DALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO)

A tal fine consapevole del fatto che:

- il Comune, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sottoscrizione della presente convenzione, provvede ad applicare la riduzione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani, attualmente prevista nella misura del ____% (_____per cento) dall'art. ____ del Regolamento per l'applicazione della Tassa medesima. Il Comune provvede inoltre al ritiro del bidoncino per la raccolta della frazione umida entro il 31.12 c.a;
- l'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste dallo specifico Regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € _____,00= per la prima infrazione e pari a € _____,00= per le successive, oltre alla cessazione del diritto di riduzione della Tassa a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso di composte fornito dal Comune, l'accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta, inoltre, il ritiro da parte del Comune stesso. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune, decorsi i quali la sanzione verrà automaticamente comminata;
- altro _____

DICHIARA

- di impegnarsi a trattare in proprio presso l'immobile sopra indicato, a mezzo di autocompostaggio, tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale dei rifiuti urbani (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune/Bacino territoriale;
- che l'autocompostaggio avverrà a mezzo di:
 - concimaia o letamaio,
 - silo o cassa,
 - buca,
 - composter in plastica.

Tali contenitori o strutture verranno realizzati e gestiti secondo le indicazioni del Comune e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato;

- di impegnarsi ad utilizzare in loco, sull'area libera di pertinenza dell'immobile di _____ mq, il materiale prodotto con la pratica dell'autocompostaggio;
- di accettare la verifica e il controllo, da parte di soggetti incaricati dell'Amministrazione, sulla effettiva pratica del compostaggio domestico e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo l'accesso presso il succitato immobile ed eventualmente anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante autocompostaggio e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata;

Luogo e data

L'UTENTE

.....

.....

Per accettazione
IL COMUNE
(persona delegata)

.....

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA' DELL'UTENTE

